Divorzio e separazione legale

Lettonia

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Per le convenzioni sulla scelta della legge applicabile, la legislazione lettone non prevede requisiti formali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

La repubblica di Lettonia non prevede la possibilità di designare la legge applicabile dinnanzi alla giurisdizione durante il processo.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.